MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 24

Indennità per ritardo di treni o natanti

Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non e' inferiore alla mezza ora, per il relativo periodo, in luogo della indennita' di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 23, compete una indennita' uguale a quella stabilita dall'articolo 11 per il servizio straordinario, nonche', quando ne sia il caso, dall'articolo 19, per il servizio serale e notturno.

Versione in vigore dal 10 marzo 1970, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alle-disposizioni-sulle-competenze-accessorie-del/art-24-indennita-per-ritardo-di-treni-o-natanti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it